

Marca  
da bollo

Spettabile  
**COMUNE DI BASELGA DI PINE'**  
**VIA C. BATTISTI 22**  
38042 – BASELGA DI PINE' (TN)

**Oggetto: domanda di riconoscimento della qualifica di bottega storica trentina per l'iscrizione all'Albo delle botteghe storiche del Trentino, ai sensi dell'articolo 63, comma 3 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (Legge provinciale sul commercio 2010).**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_  
in qualità di legale rappresentante \_\_\_\_\_  
dell'impresa \_\_\_\_\_  
con sede legale in \_\_\_\_\_  
telefono \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_  
partita IVA \_\_\_\_\_

dichiara di possedere i requisiti di cui all'articolo 2 dell'allegato B alla deliberazione della Giunta provinciale n. 539 del 25 marzo 2011\* e a tal fine

### **C H I E D E**

il riconoscimento della qualifica di bottega storica trentina, per l'iscrizione all'Albo delle botteghe storiche del Trentino:

del proprio esercizio di commercio al dettaglio in sede fissa

*oppure*

del proprio pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande

*oppure*

della propria attività artigianale

situato/a presso il Comune di \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_

\* \* \*

**Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003**

**Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.196/2003:**

- i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale è stata presentata la documentazione;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;
- titolare del trattamento è il Comune di Baselga di Piné;
- responsabile del trattamento è la dott.ssa Lauriola Tatiana, Segretario Generale reggente;
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art 7 del **D.Lgs.196/2003**.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

**Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la presente domanda è stata:**

- sottoscritta in presenza del dipendente addetto previa identificazione
- sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore

\_\_\_\_\_

\* L'art. 2 dell'allegato B) alla deliberazione della Giunta provinciale n. 539 del 25 marzo 2011 così recita:

**1. Sono considerati botteghe storiche gli esercizi commerciali al dettaglio, i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le imprese artigiane (situati anche fuori dai luoghi storici del commercio) che presentano i seguenti requisiti:**

**a)** *svolgono la propria attività da almeno cinquant'anni negli stessi locali e nello stesso settore merceologico (o in settori affini), a prescindere dagli eventuali mutamenti di denominazione, insegna, gestione o di proprietà, a condizione che siano state mantenute le caratteristiche originarie dell'attività; tale requisito può essere oggetto di deroga nel caso di trasferimento in altri locali della città, purché sia rimasta inalterata la caratterizzazione merceologica o di servizio;*

**b)** *presenza nei locali, negli arredi, sia interni che esterni, di elementi, strumenti, attrezzature e documenti di particolare interesse storico, artistico, architettonico, ambientale e culturale, o particolarmente significativi per la tradizione e la cultura del luogo, visibili al pubblico, che offra un chiara visibilità alla persona comune, ossia non munita di particolari conoscenze tecniche e culturali, del collegamento funzionale e strutturale con l'attività svolta e dia il senso di un evidente radicamento nel tempo di quella attività.*

**2. Il requisito di cui alla lettera a) del comma precedente può essere derogato nel caso in cui, allo scopo di riattivare una bottega storica, vengano rilevate attività commerciali o di somministrazione di alimenti e bevande, oppure artigianali esercitate in passato per almeno cinquant'anni e poi cessate. In questo caso devono esserne ripristinate le caratteristiche originarie, anche mediante il restauro degli arredi e delle attrezzature a suo tempo utilizzati.**

**3. Non possono essere considerate botteghe storiche gli esercizi gestiti in franchising e gli esercizi che, per modalità di vendita o di caratterizzazione o localizzazione dell'attività, in relazione anche alla realtà territoriale del comune in cui sono situati, non corrispondono alle tipologie ed alle finalità delle botteghe storiche.**